

## **Emendamento all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980**

### **sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato**

Concluso a Ginevra il 21 dicembre 2001

Approvato dall'Assemblea federale il 15 dicembre 2003<sup>1</sup>

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 19 gennaio 2004

Entrato in vigore per la Svizzera il 19 luglio 2004

(Stato 15 aprile 2020)

---

Durante la loro seconda Conferenza d'esame, svoltasi dall'11 al 21 dicembre 2001, gli Stati Parte alla Convenzione hanno deciso di modificare come segue l'articolo 1 della Convenzione<sup>2</sup>, in modo da estenderne il campo d'applicazione ai conflitti armati che non hanno carattere internazionale. Questa decisione figura nella Dichiarazione finale della seconda Conferenza d'esame, quale appare nel documento CCW/CONF.II/2.

«DECIDONO di modificare l'articolo 1 della Convenzione, che ha ora il seguente tenore:

1. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano nelle situazioni previste nell'articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949<sup>3</sup> relative alla protezione delle vittime della guerra, comprese le situazioni descritte nel paragrafo 4 dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo I a dette Convenzioni<sup>4</sup>.
2. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano, oltre che nelle situazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, alle situazioni di cui all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. La presente Convenzione e i Protocolli allegati non si applicano alle situazioni di tensione e di disordini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati.
3. Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verificano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati.
4. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire, con tutti i mezzi legittimi, l'ordine pubblico nello Stato o di difendere l'unità nazionale o l'integrità territoriale dello Stato.

RU 2004 3953; FF 2003 3045

<sup>1</sup> RU 2004 3951

<sup>2</sup> RS 0.515.091

<sup>3</sup> RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

<sup>4</sup> RS 0.518.521

5. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esteri dell'Alta Parte contraente sul territorio della quale questo conflitto ha luogo.

6. L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli allegati a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato la presente Convenzione e i Protocolli allegati non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.

7. Le disposizioni dei paragrafi 2–6 del presente articolo non pregiudicano il campo di applicazione di qualsiasi altro protocollo adottato dopo il 1° gennaio 2002, per il quale si potrà decidere di riprendere le disposizioni di detti paragrafi, di escluderli o di modificarli.

Divieto o limitazione dell'impiego di talune armi classiche  
che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi  
o di colpire in modo indiscriminato. Em. dell'art. 1 della Conv.

**0.515.091.3**

## Campo d'applicazione il 15 aprile 2020<sup>5</sup>

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	9 agosto	2017	9 febbraio	2018
Albania	12 maggio	2006 A	12 novembre	2006
Algeria	6 maggio	2015	6 novembre	2015
Argentina	25 febbraio	2004 A	25 agosto	2004
Australia	3 dicembre	2002	18 maggio	2004
Austria	25 settembre	2003	18 maggio	2004
Bangladesh	26 settembre	2013 A	26 marzo	2014
Belarus	27 marzo	2008	27 settembre	2008
Belgio	12 febbraio	2004	12 agosto	2004
Benin	21 settembre	2017	21 marzo	2018
Bosnia e Erzegovina	17 marzo	2008 A	17 settembre	2008
Brasile	30 novembre	2010 A	30 maggio	2011
Bulgaria	28 febbraio	2003	18 maggio	2004
Burkina Faso	26 novembre	2003 A	26 maggio	2004
Canada	22 luglio	2002	18 maggio	2004
Ceca, Repubblica	6 giugno	2006	6 dicembre	2006
Cile	27 settembre	2007	27 marzo	2008
Cina	11 agosto	2003	18 maggio	2004
Hong Kong	11 agosto	2003	18 maggio	2004
Macao	11 agosto	2003	18 maggio	2004
Colombia	20 maggio	2009 A	20 novembre	2009
Corea (Sud)	13 febbraio	2003	18 maggio	2004
Costa Rica	3 giugno	2009	3 dicembre	2009
Croazia	27 maggio	2003	18 maggio	2004
Cuba	17 ottobre	2007	17 aprile	2008
Danimarca	15 settembre	2004	15 marzo	2005
Dominicana, Repubblica	21 giugno	2010 A	21 dicembre	2010
Ecuador	10 marzo	2009	10 settembre	2009
El Salvador	13 settembre	2007 A	13 marzo	2008
Estonia	12 maggio	2003	18 maggio	2004
Finlandia	22 giugno	2004	22 dicembre	2004
Francia	10 dicembre	2002	18 maggio	2004
Georgia	8 giugno	2009 A	8 dicembre	2009
Germania	26 gennaio	2005	26 luglio	2005
Giamaica	25 settembre	2008 A	25 marzo	2009

<sup>5</sup> RU **2004** 3953, **2006** 815, **2007** 3753, **2008** 663, **2009** 3879, **2013** 1273, **2014** 3283, **2016** 43 e **2020** 1385.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE ([www.dfae.admin.ch/trattati](http://www.dfae.admin.ch/trattati)).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Giappone	10 luglio	2003	18 maggio	2004
Grecia	26 novembre	2004	26 maggio	2005
Grenada	10 dicembre	2014	10 giugno	2015
Guatemala	13 febbraio	2009 A	13 agosto	2009
Guinea-Bissau	6 agosto	2008 A	6 febbraio	2009
India	18 maggio	2005 A	18 novembre	2005
Iraq	24 settembre	2014	24 marzo	2015
Irlanda	8 novembre	2006	8 maggio	2007
Islanda	22 agosto	2008	22 febbraio	2009
Italia	1° settembre	2004	1° marzo	2005
Kuwait	24 maggio	2013 A	24 novembre	2013
Lesotho	25 aprile	2016 A	25 ottobre	2016
Lettonia	23 aprile	2003 A	18 maggio	2004
Libano	5 aprile	2017 A	5 ottobre	2017
Liberia	16 settembre	2005 A	16 marzo	2006
Liechtenstein	18 giugno	2004	18 dicembre	2004
Lituania	12 maggio	2003	18 maggio	2004
Lussemburgo	13 giugno	2005	13 dicembre	2005
Macedonia del Nord	11 luglio	2007 A	11 gennaio	2008
Malta	24 settembre	2004 A	24 marzo	2005
Messico*	22 maggio	2003	18 maggio	2004
Moldova	5 gennaio	2005 A	5 luglio	2005
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Nicaragua	6 settembre	2007	6 marzo	2008
Niger	18 settembre	2007	18 marzo	2008
Norvegia	18 novembre	2003	18 maggio	2004
Nuova Zelanda	21 agosto	2007	21 febbraio	2008
Paesi Bassi <sup>a</sup>	19 maggio	2004	19 novembre	2004
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	28 aprile	2014	28 aprile	2014
Panama	16 agosto	2004 A	16 febbraio	2005
Paraguay	3 dicembre	2008 A	3 giugno	2009
Perù	14 febbraio	2005	14 agosto	2005
Polonia	15 settembre	2006	15 marzo	2007
Portogallo	22 febbraio	2008	22 agosto	2008
Regno Unito	25 luglio	2002	18 maggio	2004
Romania	25 agosto	2003 A	18 maggio	2004
Russia	24 gennaio	2007	24 luglio	2007
Santa Sede*	9 dicembre	2002	18 maggio	2004
Serbia	11 novembre	2003	18 maggio	2004
Sierra Leone	30 settembre	2004	30 marzo	2005
Slovacchia	11 febbraio	2004	11 agosto	2004
Slovenia	7 febbraio	2008	7 agosto	2008

Divieto o limitazione dell'impiego di talune armi classiche  
che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi  
o di colpire in modo indiscriminato. Em. dell'art. 1 della Conv.

**0.515.091.3**

---

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Spagna	9 febbraio	2004	9 agosto	2004
Sri Lanka	24 settembre	2004 A	24 marzo	2005
Stati Uniti	21 gennaio	2009	21 luglio	2009
Sudafrica	24 gennaio	2012 A	24 luglio	2012
Svezia	3 dicembre	2002	18 maggio	2004
Svizzera	19 gennaio	2004	19 luglio	2004
Tunisia	11 marzo	2009 A	11 settembre	2009
Turchia	2 marzo	2005	2 settembre	2005
Ucraina	29 giugno	2005	29 dicembre	2005
Ungheria	27 dicembre	2002	18 maggio	2004
Uruguay	7 agosto	2007 A	7 febbraio	2008
Zambia	25 settembre	2013 A	25 marzo	2014

---

\* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

<http://untreaty.un.org/> > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

<sup>a</sup> L'emendamento s'applica al Regno in Europa

---

